

## Scheda Sette

**L'Unione Europea. Il trattato sull'Unione Europea (TUE).**

Gli ulteriori passi verso l'Unione Europea sono segnati dalle seguenti tappe :

- giugno 1984 : Vertice di Fontainebleau, in cui viene creato il Comitato DOOGE ;
- marzo 1985 : Il Consiglio Europeo di Bruxelles approva il piano DOOGE, a **maggioranza** di 7 voti su 10, con il voto contrario di Danimarca, Grecia e Gran Bretagna.

**Il fatto merita una particolare sottolineatura : per la prima volta si riesce ad approvare una decisione importante riuscendo a minare il macigno pesante del principio della unanimità.**

- 13 febbraio 1988 : il Consiglio Europeo di Hannover dà incarico a DELORS di studiare e proporre le tappe concrete destinate ad approdare all'Unione economica e monetaria ;
- 26-27 giugno 1989 : il Consiglio Europeo di Madrid approva il Rapporto Delors ;
- 1989 - 9 novembre : Crolla il muro di Berlino. L'Europa abbatte le barriere ideologiche ; si creano i presupposti di un eventuale futuro allargamento anche ai Paesi dell'Europa centrale ed orientale (PECO).

I mutamenti politici che avvengono all'est spingono ancora di più i Paesi membri della Comunità ad integrare il trattato in preparazione sull'unione economica e monetaria con una parte riguardante l'unione politica e la difesa comune.

- 1990 : dopo la riunificazione tedesca entrano a far parte della Comunità i territori della Germania orientale ;

**- 1992, 7 febbraio : viene firmato a Maastricht il trattato sull'Unione europea (TUE) che entra in vigore il 1° novembre 1993, con cui si istituisce l'Unione europea ed impegna i Paesi membri in particolare :**

- *in campo economico : a istituire un'Unione economica e monetaria con una moneta unica e stabile ;*
- *in campo politico : ad attuare una politica estera e di sicurezza comune (PESC) che promuova la pace ed il progresso nel mondo.*

**L'articolo A** del TUE recita :

Con il presente trattato le Alte Parti Contraenti istituiscono tra loro un'Unione europea.

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino ai cittadini.

L'Unione è fondata sulle Comunità europee, integrate dalle politiche e forme di cooperazione instaurate dal presente trattato. Essa ha il compito di organizzare in modo coerente le relazioni tra gli Stati membri e tra i loro popoli.

**L'Articolo B** recita :

L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi :

- promuovere un progresso economico e sociale equilibrato e sostenibile, segnatamente mediante la creazione di uno spazio senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformità delle disposizioni del presente trattato ;

- affermare la sua identità sulla scena internazionale, segnatamente mediante l'attuazione di una politica estera e di sicurezza comune, ivi compresa la definizione a termine di una politica di difesa comune, che potrebbe, successivamente, condurre ad una difesa comune ;

- rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione ;

- sviluppare una stretta cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni ;

- mantenere integralmente *l'acquis* comunitario e svilupparlo al fine di valutare ... in quale misura si renda necessario rivedere le politiche e le forme di cooperazione instaurate dal presente trattato allo scopo di garantire l'efficacia dei meccanismi e delle istituzioni comunitarie.

**L'Articolo F** recita :

1. L'Unione rispetta l'identità nazionale dei suoi Stati membri, i cui sistemi di governo si fondano sui principi democratici.

2. L'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.

Il trattato di Maastricht si presenta come una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, nel rispetto dell'identità nazionale dei suoi Stati membri.

Il trattato di Maastricht si fonda su **tre pilastri**.

- **Il primo pilastro : la Comunità europea ;**
- **Il secondo pilastro : La politica estera e di sicurezza comune (PESC) ;**
- **Affari interni e giustizia**

- **Il primo pilastro : la Comunità europea**

*(Notare che la locuzione Comunità Economica Europea dei trattati di Roma ha perso il termine **economica** per chiamarsi semplicemente **Comunità europea**, dove il significato è che la Comunità nata a Maastricht è qualcosa **di più** di una semplice comunità economica) .*

Il primo pilastro è costituito

- ◆ dalle Tre comunità esistenti (CEE, CEEA e CECA) è cioè dal Trattato di Roma integrato dall'Atto unico europeo, con le modifiche apportate ai trattati istitutivi.
- ◆ dalla democratizzazione delle istituzioni ;
- ◆ dalla cittadinanza ;
- ◆ dalle competenze rafforzate e dalle nuove competenze ;
- ◆ dall'**unione economica e monetaria** che si basa su :
  - ⇒ Moneta unica
  - ⇒ Banca centrale europea
  - ⇒ Politica monetaria unica
  - ⇒ Coordinamento delle politiche economiche.

È istituita una **cittadinanza dell'unione** che comporta per i cittadini dell'Unione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali ed europee nello Stato membro di residenza, il diritto di petizione dinanzi al Parlamento europeo, la possibilità di ricorrere ad un mediatore in caso di controversia con le istituzioni comunitarie, la tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di un altro Stato membro.

Il carattere **democratico** delle istituzioni è rafforzato ed è sancito il nuovo principio della **sussidiarietà**, in forza al quale la Comunità interviene soltanto se gli obiettivi della sua azione non possono essere adeguatamente realizzati a livello locale, regionale o nazionale.

I poteri del Parlamento europeo sono accresciuti dalla procedura detta di **codecisione**, in virtù della quale esso può, in molti campi, deliberare su un piede di quasi parità con il Consiglio; la procedura del *parere conforme* è estesa alla conclusione degli accordi internazionali; il controllo sulla Commissione è accresciuto, dovendo il Parlamento approvare la nomina dei suoi membri.

È creato un Comitato delle Regioni; composto di rappresentanti degli enti locali e regionali degli Stati membri, è consultato dal Consiglio e dalla Commissione prima di ogni decisione riguardante le regioni.

I Rapporti tra la Commissione e il Parlamento sono intensificati.

Il trattato dell'unione prevede anche l'estensione delle **competenze** della Comunità a settori quali l'ambiente, la politica sociale, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, le reti transeuropee, la sanità, la cultura, la protezione dei consumatori.

**L'Unione economica e monetaria (UEM)**, che costituisce uno degli obiettivi della Comunità europea, deve essere realizzata in tre fasi, secondo la procedura ed il calendario specificati nel trattato.

**La prima fase** ha avuto inizio il 1° giugno 1990 e si è conclusa il 31 dicembre 1993. I principali eventi di questa fase sono stati:

- la liberalizzazione dei movimenti dei capitali;
- il completamento del mercato unico;
- l'entrata in vigore del trattato di Maastricht;
- il blocco della composizione dell'ECU (1° novembre 1993);
- un inizio di convergenza economica e monetaria.

**La seconda fase** iniziata il 1° gennaio 1994 e terminata il 31 dicembre 1998, prevedeva:

- la ricerca di una maggiore convergenza delle politiche economiche e monetarie;

- la costituzione dal 1° gennaio 1994, dell'IME (Istituto monetario Europeo), che ha tenuto la sua prima riunione a Francoforte l'11 gennaio 1994 e che aveva il compito di rafforzare il coordinamento delle politiche monetarie, promuovere il ruolo dell'ECU e preparare la creazione della Banca Centrale Europea (BCE) ;

- il rafforzamento della convergenza economica e la creazione di un **Fondo di coesione** per aiutare gli Stati membri meno prosperi a realizzare programmi di convergenza e a ridurre i divari di sviluppo in seno alla Comunità ; le legislazioni nazionali avrebbero dovuto essere adattate in modo da permettere una grande **indipendenza delle banche centrali nazionali**.

Secondo quanto stabilito a Maastricht il passaggio alla **terza fase doveva** avvenire ad una data compresa tra il 1° gennaio 1997 ed il 1° gennaio 1999.

In relazione agli avvenimenti ed alle decisioni prese durante il 1997 la **terza fase è iniziata il 1° gennaio 1999**.

In questa fase l'IME è stato sostituito dalla **Banca Centrale Europea (BCE)**, che attua una politica monetaria unica definita in seno al **Sistema europeo delle banche centrali (SEBC)**, composto dalla BCE e dalle banche centrali nazionali.

I tassi di cambio delle monete dei Paesi partecipanti all'Unione economica e monetaria sono stati fissati irrevocabilmente la sera del 31 dicembre 1998 e nello stesso momento è stato definito il valore **dell'ECU al 31 dicembre 1998** ; quel valore è stato adottato come moneta unica di quei Paesi, a partire dal **1° gennaio 1999**, con il nome di **EURO**.

Sulla base dei **criteri di convergenza** (*vds. in seguito*) , e del **patto di stabilità**, il Consiglio ha deciso - a maggioranza qualificata - quali Stati membri soddisfacevano le condizioni necessarie per l'adozione di una moneta unica.

Questa decisione è stata presa, a maggio del 1998.

In questa circostanza è stato stabilito :

1) quali erano i Paesi che soddisfacevano ai criteri di convergenza e che quindi sono passati alla terza fase dell'UEM ;

2) quali Paesi non soddisfano ai criteri di convergenza e quindi non hanno partecipato inizialmente alla terza fase ;

3) quali Paesi, pur soddisfacendo ai criteri di convergenza, si astengono dal passare alla terza fase e si riservano di aderire all'UEM in un secondo tempo ;

(Paesi "in" e Paesi "pré-in" : estensione dello SME - lo SME 2- ai Paesi pré-in)

Al momento della entrata in vigore dell'Euro la situazione era la seguente :

La Gran Bretagna, la Svezia, e la Grecia non partecipano allo SME ;

La Gran Bretagna non parteciperà alla terza fase dell'UEM e mantiene la sterlina come sua moneta..

La Danimarca ha deciso con un referendum di non partecipare alla terza fase, salvo successiva approvazione, con un nuovo referendum, di tale partecipazione.

La Grecia, comunque, non è in grado di adeguarsi ai parametri di Maastricht.

Lo farà, poi, con un anno di ritardo rispetto agli altri undici.

## I criteri di convergenza.

Riportiamo alcuni articoli del TUE.

### Trattato sulla comunità europea.

#### Art. 104 C.

1. Gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi.

2. La Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri, al fine di individuare errori rilevanti. In particolare esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti:

a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che

- il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento;

- oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento;

b) se il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo superi un valore di riferimento, a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato.

I valori di riferimento sono specificati nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al presente Trattato.

3. Se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri menzionati, la Commissione prepara una relazione. La relazione della Commissione tiene conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e tiene conto di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro.

La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.

4. omissis

5. omissis

6. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su raccomandazione della Commissione e considerate le osservazioni che lo Stato membro interessato ritenga di formulare, decide, dopo una valutazione globale, se esiste un disavanzo eccessivo.

#### Art. 109 J.

1. La Commissione e l'IME riferiscono al Consiglio sui progressi compiuti dagli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi relativi alla realizzazione dell'Unione economica e monetaria. Dette relazioni comprendono un esame della compatibilità tra la legislazione nazionale di uno Stato membro, incluso lo Statuto della sua Banca centrale, da un lato, e gli artt. 107 e 108 nonché lo Statuto del SEBC, dall'altro. Le relazioni devono anche esaminare la realizzazione di un alto grado di sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno Stato membro:

- il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; questo risulterà da un tasso d'inflazione prossimo a quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi;

- la sostenibilità della situazione della finanza pubblica; questa risulterà dal conseguimento di una situazione di bilancio pubblico non caratterizzata da un disavanzo eccessivo secondo la definizione di cui all'art. 104 C, paragrafo 6;

- il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo per almeno due anni, senza svalutazioni nei confronti della moneta di qualsiasi altro Stato membro;

- i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo.

I quattro criteri esposti nel presente paragrafo e i periodi pertinenti durante i quali devono essere rispettati sono definiti ulteriormente in un protocollo allegato al presente Trattato. Le relazioni della Commissione e dell'IME tengono inoltre conto dello sviluppo dell'ECU, dei risultati dell'integrazione dei mercati, della situazione e dell'evoluzione delle partite correnti delle bilance dei pagamenti, di un esame dell'evoluzione dei costi unitari del lavoro e di altri indici di prezzo.

### **Protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi.**

#### LE ALTE PARTI CONTRAENTI

DESIDERANDO precisare le modalità della procedura per i disavanzi eccessivi di cui all'articolo 104 C del trattato che istituisce la Comunità europea,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

1. I valori di riferimento di cui all'articolo 104 C, paragrafo 2 del trattato sono:
  - il 3% per il rapporto fra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;
  - il 60% per il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto interno lordo ai prezzi di mercato.
  
2. Nell'articolo 104 C del trattato e nel presente protocollo:
  - per pubblico, si intende la pubblica amministrazione, vale a dire l'amministrazione statale, regionale o locale e i fondi di previdenza sociale, ad esclusione delle operazioni commerciali, quali definiti nel Sistema europeo di conti economici integrati;
  - per disavanzo, si intende l'indebitamento netto quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati;
  - per investimento, si intende la formazione lorda di capitale fisso, quale definita nel Sistema europeo di conti economici integrati;
  - per debito, si intende il debito lordo al valore nominale in essere alla fine dell'esercizio e consolidato tra e nei settori della pubblica amministrazione quale definita nel primo trattino.
  
3. Al fine di garantire l'efficacia della procedura per i disavanzi eccessivi, i Governi degli Stati membri, ai sensi della stessa, sono responsabili dei disavanzi della pubblica amministrazione come definita all'articolo 2, primo trattino del presente protocollo. Gli Stati membri assicurano che le procedure nazionali in materia di bilancio consentano loro di rispettare gli obblighi dal trattato in questo settore. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione, tempestivamente e regolarmente, in merito al loro disavanzo, previsto ed effettivo, nonché al livello del loro debito.
  
4. I dati statistici da utilizzare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

## **Protocollo sui criteri di convergenza di cui all'art. 109 j del trattato che istituisce la Comunità europea**

### LE ALTI PARTI CONTRAENTI

DESIDERANDO precisare i dettagli dei criteri di convergenza che devono ispirare la Comunità nel processo decisionale per il passaggio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria di cui all'articolo 109 j, paragrafo 1 del trattato,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:

1. Il criterio relativo alla stabilità dei prezzi di cui all'articolo 109 j, paragrafo 1, primo trattino del trattato, significa che gli Stati membri hanno un andamento dei prezzi che è sostenibile ed un tasso medio d'inflazione che, osservato per un periodo di un anno anteriormente all'esame, non supera di oltre 1,5 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. L'inflazione si misura mediante l'indice dei prezzi al consumo (IPC) calcolato su base comparabile, tenendo conto delle differenze delle definizioni nazionali.

2. Il criterio relativo alla situazione di bilancio pubblico di cui all'articolo 109 j, paragrafo 1, secondo trattino del trattato, significa che, al momento dell'esame, lo Stato membro non è oggetto di una decisione del Consiglio di cui all'articolo 104 C, paragrafo 6 del trattato, circa l'esistenza di un disavanzo eccessivo.

3. Il criterio relativo alla partecipazione al Meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo di cui all'articolo 109 j, paragrafo 1, terzo trattino del trattato, significa che lo Stato membro ha rispettato i normali margini di fluttuazione stabiliti dal Meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo senza gravi tensioni per almeno due anni prima dell'esame. In particolare e, per lo stesso periodo, non deve aver svalutato di propria iniziativa il tasso di cambio centrale bilaterale della sua moneta nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro.

4. Il criterio relativo alla convergenza dei tassi d'interesse di cui all'articolo 109 j, paragrafo 1, quarto trattino del presente trattato, significa che il tasso d'interesse nominale a lungo termine di uno Stato membro osservato in media nell'arco di un anno prima dell'esame non ha ecceduto di oltre 2 punti percentuali quello dei tre Stati membri, al massimo, che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi. I tassi di interesse si misurano sulla base delle obbligazioni a lungo termine emesse dallo Stato o sulla base di titoli analoghi, tenendo conto delle differenze nelle definizioni nazionali.

5. I dati statistici da usare per l'applicazione del presente protocollo sono forniti dalla Commissione.

Sintetizzando :

il passaggio alla terza fase dell'UEM era subordinato al raggiungimento da parte degli Stati Membri di un elevato grado di convergenza economica. La valutazione dell'idoneità dei singoli Stati membri a tale passaggio è avvenuta in base ai seguenti criteri :

- \* **tasso di inflazione** : non deve superare di oltre 1,5 punti percentuali il tasso medio dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi ;
- \* **situazione della finanza pubblica** :
  - debito pubblico non superiore al 60% del PIL ;
  - disavanzo pubblico corrente non superiore al 3% del PIL ;
- \* **tasso di cambio** : rispetto dei margini normali di fluttuazione stabiliti dal meccanismo di cambio del SME per almeno due anni, senza svalutazione della moneta nei confronti della moneta di nessun altro Stato membro ;
- \* **tasso d'interesse a lungo termine** : non deve superare di oltre due punti percentuali il tasso medio dei tre Stati membri che hanno conseguito i migliori risultati in termini di stabilità dei prezzi.

La decisione circa il passaggio di un Paese alla fase finale dell'UEM si è basata su una valutazione che ha tenuto conto dei criteri suddetti, ma anche delle tendenze che da questi indicatori emergono, nonché delle circostanze eccezionali giustificanti, in determinati casi, risultati economici non conformi ai criteri di convergenza.

**I criteri di convergenza tradotti in cifre :**

TASSI DI INFLAZIONE (A)	AVANZO/DISAVANZO PUBBLICO (% SUL PIL) (B)	DEBITO PUBBLICO (% DEL PIL)	TASSI INTERESSE A LUNGO TERMINE (A)	BANDA OSCILLAZIONE SME
----------------------------	--	--------------------------------	--	---------------------------

dati al 17 novembre 1997.

Anno	1996	1997	1996	1997	1996	1997	ottobre 1997		
Valore di riferimento	2.5	2.8	3.0	3.0	60.0	60.0	7.8		
Germania	1.2	1.6	-3.4	-3.3	60.4	62.3	5.7	15.0%	(1)
Francia	2.0	1.3	-4.2	3.1	55.7	57.5	5.7	15.0%	
Italia	4.0	1.9	-6.8	-3.0	123.8	122.6	7.1	15.0%	
Gran Bretagna	2.7	1.8	-4.9	-1.8	54.4	52.7	7.3	libera fluttuazione	(2)
Spagna	3.6	1.9	-4.4	-2.9	69.3	68.2	6.6	15.0%	
Olanda	1.5	2.0	-2.3	-2.1	77.2	73.4	5.6	15.0%	(1)
Belgio	1.8	1.6	-3.2	-2.7	126.9	124.5	5.8	15.0%	
Svezia	0.8	1.9	-3.6	-1.5	77.7	75.9	6.8	libera fluttuazione	(2)
Austria	1.8	1.3	-3.8	-3.0	70.4	66.6	5.8	15.0%	
Danimarca	1.9	2.0	-1.6	0.2	70.2	66.9	6.4	15.0%	
Finlandia	1.0	1.3	-2.6	-1.5	58.7	58.6	6.1	15.0%	
Portogallo	2.8	2.1	-3.2	-2.9	65.6	63.2	6.6	15.0%	
Grecia	7.9	5.5	-7.4	-5.2	111.3	108.5	9.4 (3)	libera fluttuazione	(2)
Irlanda	1.7	1.5	-1.1	-0.3	76.7	71.8	6.4	15.0%	
Lussemburgo	1.2	1.4	2.6	1.6	5.6	6.7	5.8	15.0%	

*cifre in neretto corsivo : criteri rispettati*

cifre normali : criteri non rispettati

ALTRI PAESI EUROPEI NON FA CENTI PARTE DELLO SME

Svizzera	0.8	0.5	-2.2	-2.7	49.7	51.7	3.6	libera fluttuazione
Norvegia	1.3	2.5	5.9	7.3	31.0	27.6	6.0	libera fluttuazione

Fonte : dati pubblicati su IL MONDO di sabato 29 novembre 1997 ed elaborati da G. RAELI

NOTE :

- (1) Accordo bilaterale tra Germania e Olanda che fissa al 2,25% la banda di oscillazione  
 (2) Non partecipa allo SME  
 (3) Certificati del tesoro 12 mesi  
 (A) Media annuale (B) Entrate fiscali basate sul bilancio nazionale (escluse le imprese pubbliche)

PROCEDURE DI CALCOLO

Il tasso di inflazione dei migliori Paesi è stato per il 1996 quello di Finlandia, Svezia e Germania (1.0 - 0.8 - 1.2 )  
 da cui il tasso medio di  $3/3 = 1,0\%$  →  $1,0 + 1,5 = 2,5\%$

Il tasso di inflazione dei migliori Paesi è stato per il 1997 quello di Finlandia, Francia e Austria (1.3 - 1.3 - 1.3 )  
 da cui il tasso medio di  $3,9/3 = 1,3\%$  →  $1,3 + 1,5 = 2,8\%$

Il tasso di interesse a lungo termine dei migliori Paesi UE (novembre 1996 - novembre 1997 ) nei tassi di inflazione -  
 (Finlandia, Francia e Austria)  $(6.1+5.7+5.8)/3$  →  $5.8 + 2 = 7.8\%$

**Il secondo pilastro : La politica estera e di sicurezza comune (PESC) ;**

La politica estera e di sicurezza è il proseguimento della cooperazione politica praticata informalmente dal 1970 e sancita dall'atto unico. Il trattato di Maastricht crea per le relazioni esterne europee un quadro istituzionale unico, quello dell'Unione europea : il Consiglio europeo, il Parlamento europeo ed il Consiglio dei ministri determinano la politica estera e di sicurezza comune, stabilita dalle decisioni prese a maggioranza qualificata dal Consiglio dei ministri, sulle questioni indicate all'unanimità dal Consiglio europeo ; si tratta di una cooperazione tra Stati istituzionalizzata, che si estende a tutti i settori della politica estera e di sicurezza. L'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) ha il compito di elaborare e di porre in essere le decisioni e le azioni dell'Unione europea aventi implicazioni nel settore della difesa ; tali azioni saranno attuate nel rispetto degli obblighi derivanti per alcuni Stati membri del trattato dell'Atlantico del Nord (NATO).

**Il terzo pilastro - Affari interni e giustizia.**

Una più intensa cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni è instaurata grazie ad una procedura che permette al Consiglio di adottare posizioni e azioni comuni su questioni di interesse comune quali la politica d'asilo, l'attraversamento delle frontiere esterne all'unione, la politica di immigrazione, la lotta contro la tossicodipendenza, la lotta contro la frode internazionale, la cooperazione giudiziaria, doganale e di polizia.